



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 2193 del 22/09/1981

e ratificato

con Delibera di Consiglio Comunale n°439 dell'11.05.1984

PARTE I

TUTELA IGIENICO SANITARIA-ASSISTENZA MEDICO CHIRURGICA-ASSISTENZA
SPECIALISTICA -

ASSISTENZA OSTETRICA - VIGILANZA SULLE PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE.

ART. 1

Il servizio di polizia sanitaria nel Comune ha per scopo di assicurare la tempestiva ed integrale osservanza delle leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate e dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità, in materia di Igiene Pubblica e privata, di prevenire le cause che possono comunque nuocere alla Sanità pubblica e di reprimere ogni manifestazione in contrasto con le norme sanitarie in vigore.

ART. 2

L'Ufficiale Sanitario ha la direzione dell'Ufficio comunale di Igiene ed in sua assenza, con l'autorizzazione dell'Ufficio del medico provinciale, può essere sostituito da uno dei medici condotti o da altro medico esperto in materia di igiene.

ART. 3

L'Ufficiale Sanitario dipende dal Sindaco e, quale Ufficiale di governo, direttamente dalla autorità sanitaria regionale. Egli;

- a) sovrintende e controlla tutti i servizi sanitari generici, specialistici, scolastici, le guardie mediche, le attività sportive e ricreative, sia di istituzione Pubblica che privata;
- b) vigila sulle condizioni igienico sanitarie del Comune e ne tiene costantemente informato il Sindaco e le autorità sanitarie superiori;
- c) vigila sul(' igiene delle scuole e di qualsiasi istituto di educazione e di istruzione, degli opifici in genere e qualsiasi stabilimento dove si compie lavoro collettivo. riferendone al Sindaco e alle autorità sanitarie superiori;
- d) denuncia al Sindaco e alle autorità sanitarie superiori tutto ciò che nell'interesse della sanità pubblica possa reclamare provvedimenti straordinari, nonché la trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando in ogni caso l'obbligo di referto e la denuncia ai sensi del codice penale e di procedura penale;
- e) assiste il Sindaco nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati dalle autorità;
- f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione dello stato sanitario del Comune, secondo le istruzioni vigenti;
- g) adotta provvedimenti in materia di sanità pubblica con poteri di ordinanza, purché questa non comporti onere finanziario del Comune;
- h) provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni stesse;
- i) pratica le certificazioni pubbliche o private a lui demandate;
- l) controlla la produzione, deposito e vendita di qualsiasi sostanza alimentare solida liquida e la loro somministrazione nella comunità;
- m) è membro di diritto nella commissione edilizia ed esprime parere vincolante sui progetti di costruzione e sulla abitabilità ed usabilità di edifici.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

ART. 4

I Veterinari comunali provvedono alla vigilanza zoiatrica in collaborazione con l'Ufficiale Sanitario. A tali effetti essi devono:

- a) registrare su apposito registro tutte le denunce di malattie infettive praticate dagli eventi obbligo;
- b) esercitare particolare vigilanza sulla igiene delle stalle e sugli animali destinati alla produzione del latte;
- c) ispezionare gli animali esposti nel mercato e quelli da macello, curando l'igiene dei locali destinati alla macellazione;
- d) esaminare le carni macellate, fresche, insaccate, salate e comunque preparate, esaminare tutti i prodotti ittici negli spacci di vendita e la loro provenienza da altri comuni;
- e) esprimere parere su l'apertura di spacci di vendita di carni, pesci e molluschi per ciò che concerne la merce in vendita, mentre il parere per i locali e per l'idoneità delle persone sarà espresso dall'Ufficiale Sanitario;
- f) redigere la relazione sullo stato sanitario del bestiame nel Comune, secondo le norme vigenti.

ART. 5

Le ostetriche condotte devono assicurare l'assistenza ostetrica gratuita alle non abbienti iscritte nell'apposito elenco comunale, secondo le disposizioni del Sindaco e dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 6

I medici condotti, oltre ad attendere ai propri compiti istituzionali di assistenza ed ai particolari servizi prescritti, hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e profilassi ordinati dalle autorità comunali e dalle autorità superiori, sotto la direzione dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 7

I Veterinari esercenti nel territorio comunale devono attendere al l'adempimento dei compiti che dalle autorità comunali e sanitarie possono loro essere affidati, agli affetti delle leggi sanitarie, dal regolamento di polizia sanitaria e da norme di straordinaria esigenza.

ART. 8

Gli esercenti delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni stesse sono obbligati alla registrazione presso l'Ufficiale Sanitario dei titoli che abilitano a detti esercizi. Allo stesso obbligo sono soggetti i professionisti che esercitano, anche solo temporaneamente e saltuariamente, nell'ambito del Comune.

ART. 9

Nell'Ufficiale Sanitario deve essere tenuto un registro con le firme depositate in originale di tutti i sanitari e gli esercenti le arti sanitarie, anche di quelli che esercitano temporaneamente e saltuariamente nell'ambito del Comune,

ART. 10

Tutti gli esercizi di professioni ed attività vigilate (fabbriche di prodotti chimici, rivendite di prodotti chimici, concimi, coloranti, etc., nonchè lavorazioni dove detti prodotti vengono impiegati, lavanderie, verniciature) nonchè le lavorazioni insalubri di prima e seconda categoria devono essere fornite del parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, oltre a sottoporre alle particolari leggi in merito.

ART. 11

L'assistenza farmaceutica è assicurata dall'esercizio delle farmacie esistenti nel territorio comunale. I turni di servizio festivo e di quello notturno vengono stabiliti dall'autorità comunale, in accordo l'Ordine provinciale dei Farmacisti, sotto il controllo dell'Ufficiale sanitario.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

PARTE II

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART. 12

L'Ufficiale Sanitario e membro di diritto della commissione edilizia comunale. Egli esamina e rilascia il preventivo parere sui progetti di nuove costruzioni, riparazioni, aggiunte e modifiche di case urbane e rurali. Esprime particolare parere sui progetti di case rurali. Ispeziona fabbricati di nuova costruzione o rifatti esprimendo parere obbligatorio per l'abitabilità o usabilità. Promuove da parte del Sindaco la dichiarazione di inabilità o di in usabilità, sia per case urbane, sia per quelle rurali, con ordinanza di sgombrò se pericolose dal punto di vista igienico sanitario, se del caso propone gli adattamenti ed i lavori per il loro risanamento.

ART. 13

I proprietari di terreni li dovranno conservare costantemente liberi da impaludamenti essendo vietata ogni forma di acque stagnanti.

ART. 14

E' vietata qualsiasi opera che possa rialzare la falda acquifera sotterranea ed aumentare il grado di umidità degli strati superficiali di terreno.

ART. 15

E' vietato imboccare in corsi di acqua superficiali o in canali destinati alle sole acque piovane le fogne o altre acque luride, acque domestiche di rifiuto ed acque di rifiuto industriale, prima che queste siano state soggette ad efficace processo di depurazione, prescritto dall'Ufficiale sanitario ed autorizzato dal Sindaco.

ART. 16

E' vietato il disperdimento di acque luride o industriali nelle falde acquifere sotterranee sia per mezzo di pozzi profondi o assorbenti sia con deposito alla superficie del suolo, in qualsiasi altro modo.

ART. 17

Non è concesso di intraprendere nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti se non quando risulteranno preventivamente accertate dalla commissione edilizia e dall'Ufficiale Sanitario tutte le condizioni valide a garantire la salubrità del progettato edificio, di quelli limitrofi e del sottosuolo.

ART. 18

Il progetti per nuovi edifici o per il rifacimento o ampliamento di quelli esistenti dovranno contenere tutte le necessarie notizie circa il rifornimento delle acque potabili e non potabili, le latrine, i pozzi neri ed il sistema di allontanamento delle acque bianche, delle acque luride, dei rifiuti domestici e di ogni altro materiale da esitare.

ART. 19

L'abitabilità o l'usabilità di fabbricati di nuova costruzione, rifatti o modificati, può essere data solo dopo ispezione e certificazione dell'Ufficiale Sanitario e del dirigente dell'Ufficio tecnico. L'Ufficiale Sanitario e il dirigente dell'Ufficio tecnico potranno visitare qualsiasi fabbricato anche durante la sua costruzione, rifacimento o ampliamento, per gli accertamenti di competenza, anche in relazione ai materiali adoperati. In caso di inconvenienti rilevati ne informeranno il Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

ART. 20

I fabbricati già esistenti, che totalmente o parzialmente non corrispondono ai requisiti richiesti, a richiesta dell'Ufficiale Sanitario o del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale potranno essere proposti al Sindaco per



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

la dichiarazione parziale o totale di inabilità o non usabilità.

ART. 21

I proprietari dei fabbricati sono tenuti a fare restaurare o ripulire i muri esterni ogni qualvolta le autorità comunali lo ritengono necessario per l'igiene e il decoro dell'abitato.

ART. 22

I vani terranei e quelli sottoposti a livello stradale non possono essere destinati ad uso di abitazione.

ART. 23

Tutte le parti comuni di un fabbricato (androne, scale, passaggi, ect) devono essere tenuti in condizione di perfetta pulizia e pratica agibilità, ritenendone responsabile di ogni inconveniente, solidamente, proprietari ed inquilini.

ART. 24

Il materiali di costruzione devono avere caratteristiche tali da non nuocere in alcun modo alle persone che tali ambienti abitano o frequentano.

ART. 25

Le aperture, l'altezza e la cubatura degli ambienti da abitare o da usare devono avere i requisiti richiesti per legge e comunque devono essere tali da assicurare convenienti ricambi di aria, tollerabile umidità, sufficiente illuminazione ed assolamento.

ART. 26

I locali terreni destinati ad uso di negozio o deposito devono essere dotati di idoneo vespaio.

ART. 27

Ogni abitazione per una famiglia dovrà essere dotata di sufficiente latrina e lavabo con acqua corrente.

ART. 28

Le latrine avranno il pavimento di materiale impermeabile e facilmente lavabile; le pareti saranno rivestite di simile materiale almeno fino all'altezza di metri 1,50 dal pavimento; dovranno inoltre ricevere aria e luce direttamente dall'esterno in modo da assicurare continuo ricambio o di aria. La finestra che dà luce ed aria non potrà mai avere dimensioni inferiori a $Mq.0,80$.

ART. 29

L'ingresso delle latrine non potrà comunicare direttamente con la cucina, ne con altra camera di abitazione.

ART. 30

Le latrine devono essere costituite con sistema a chiusura idraulica ed altrimenti inodore, e fornite di sufficiente presa di acqua.

ART. 31

I condotti di caduta delle latrine dovranno essere ermeticamente connessi tra di loro e prolungarsi a sezione costante fin sopra il tetto, dove saranno forniti di mitra ventilatrice. Il liquame lurido non potrà sboccare nella attuale fognatura comunale se non previa depurazione mediante opportuni trattamenti, quale ad esempio idonea fossa biologica.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

ART. 32

Gli scarichi delle acque bianche dovranno avere un condotto indipendente da quello delle acque luride.

ART. 33

Dove fossero posti pozzi neri a svuotamento periodico essi avranno pareti e fondo dello spessore di m. 0,50 almeno, perfettamente impermeabilizzati con cemento e ad angoli e spigoli smussi. La loro apertura esterna sarà munita di doppio chiusino o comunque di altro mezzo che eviti esalazione.

ART. 34

I pozzi neri, le fosse biologiche, od altro impianto di depurazione, non potranno essere ubicati in suolo coperto da fabbricato e devono distare almeno 10 metri da qualunque pozzo, acquedotto o serbatoio di acqua potabile.

ART. 35

Lo svuotamento dei pozzi neri ed ogni altro lavoro che possa interessare pozzi neri, fosse biologiche od altri impianti di depurazione non potranno avvenire senza autorizzazione dell'Ufficio sanitario, il quale ne prescriverà il tempo e le modalità

ART. 36

I proprietari hanno l'obbligo dello svuotamento dei pozzi neri e della manutenzione di ogni altra forma di apparato depuratore.

ART. 37

Il Sindaco può imporre lo svuotamento immediato dei pozzi neri e le opere necessarie per il buon funzionamento di ogni apparato di depurazione.

ART. 38

Il riscaldamento potrà avvenire con diverse forme ed apparati, purché non diano luogo ad inconvenienti nocivi o di disturbo a persone o collettività. Le canne fumarie devono prolungarsi, per almeno un metro, al di sopra della parte più alta dell'edificio.

ART. 39

E' proibito cuocere vivande sulla pubblica via o in qualsiasi modo arrecare molestia al pubblico con fumi, odori, calore, abbagliamento.

ART. 40

É proibito scuotere o battere da finestre o balconi o da pianerottoli di scale tappeti, stuoie e qualunque altro oggetto da cui possa separarsi polvere o immondizie dopo le ore 8 del mattino. ,

ART. 41

E vietato sciorinare biancheria, abiti o altro sulle pubbliche vie o piazze come pure su balconi o finestre prospicienti vie e piazze.

ART. 42

E proibita qualsiasi lavorazione sulle pubbliche vie o piazze, sia di giorno che di notte.

ART. 43

É proibito l'essiccamento o lavorazione di prodotti agricoli sulle pubbliche vie o piazze. ,

ART. 44

E vietato depositare o spandere in luogo pubblico o nelle parti comuni di un edificio spazzature o rifiuti



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

qualsiasi.

ART. 45

Le spazzature ed i rifiuti domestici dovranno essere raccolti in appositi recipienti coperti e tenuti in luogo idoneo, separati dai locali di abitazione e facilmente accessibile ai raccoglitori municipali per la loro asportazione e secondo ordinanza comunale.

ART. 46

Le stalle e le scuderie, là dove siano consentite, dovranno essere ben illuminate e ventilate, aver un'altezza non minore di metri quattro dal pavimento al soffitto ed una cubatura di almeno 30 m³ per ogni animale. Il pavimento e le pareti devono essere di materiale impermeabile e provvisto degli scoli, necessari, a perfetta tenuta, che dovranno immettere in pozzetti impermeabili.

Lo stallatico dovrà essere rimosso ogni giorno e la sua asportazione dovrà effettuarsi tra le ore 24 e le ore 8 con mezzi che evitino ogni spargimento ed esalazioni.

ART. 47

Per nessuna ragione potranno essere lasciate libere per le pubbliche vie o piazze e animali di qualsiasi specie.

ART. 48

Il Sindaco può autorizzare allevamento dei polli o altri animali da cortile solo dopo parere favorevole dell'ufficiale sanitario e nelle zone delimitate da apposito regolamento.

ART. 49

Qualsiasi deposito di merce o di veicoli potrà essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 50

Tutte le abitazioni devono essere fornite da sufficiente acqua potabile, anche se di antica costruzione.

ART. 51

L'acquedotto comunale e la erogazione qualitativa e quantitativa dell'acqua potabile saranno soggette a continue ispezioni da parte dell'ufficio tecnico e dell'ufficio sanitario, senza che alcun proprietario o fittuario potrà opporsi al passaggio degli addetti. Di qualsiasi inconveniente rilevato in materia a quanto sopra ne deve essere informato per iscritto il Sindaco.

ART. 52

La distribuzione dell'acqua nelle case sarà fatta con tubi di ferro o ghisa. I tubi di piombo ordinario sono tollerati, soltanto per le ultime diramazioni.

ART. 53

Qualsiasi fonte di rifornimento di acqua potabile (pozzi, pozzi semiartesiani, cisterne o altri) deve essere costruita e conservata in modo da evitarne qualsiasi inquinamento. Esse saranno soggette ad approvazione e sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 54

I tubi di discesa delle acque pluviali provenienti da tetti o terrazze, prospicienti spazi pubblici, devono essere in numero sufficiente e la loro parte inferiore, per un'altezza minima di mt. 2 a partire dal suolo pubblico, dovrà essere di ghisa o di ferro, incastrata nello spessore dei muri e versarsi direttamente nelle fogne, senza produrre allagamenti, anche temporanei, di suolo o di marciapiedi.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

ART. 55

La costruzione di case rurali sarà soggetta a tutte le norme sopra indicate ed a quelle prescritte per legge. In particolare esse saranno ubicate nella zona più elevata del podere quando le esigenze dell'agricoltura lo consentono.

Il pavimento del piano terraneo sarà elevato di almeno centimetri 50 al piano di campagna e fornito di idoneo vespaio. I ricoveri degli animali saranno disposti in modo da non arrecare molestia alla parte abitata. Le stalle avranno una capacità di metri cubi 30 per animale grosso e di metri cubi 5 per animale piccolo. Le acque luride potranno essere esitate in modo idoneo per l'asportazione o per la subirrigazione

ART. 56

I pozzi dovranno distare almeno mt. 5 dai muri perimetrali della casa e metri 10 dai pozzi neri, dalle stalle e dai depositi di letame.

ART. 57

L'abitabilità e la dichiarazione di inabilità delle case rurali è soggetta alle norme prescritte per le altre abitazioni.

PARTE III

VIGILANZA SANITARIA SULL'INDUSTRIA E SUL LAVORO

ART. 58

Le norme generali riportate nel presente regolamento, per quanto si riferiscono all'igiene dell'abitato, sono estese agli stabilimenti industriali e ai locali di lavoro.

ART. 59

Ufficiale Sanitario vigila sul rispetto delle norme generali di igiene del lavoro in rapporto alla salute dei lavoratori ed in particolare le lavorazioni per cui sussiste l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche:

Rileva i dati e le modalità del funzionamento ed organizzazione di tutti i servizi, compresi quelli della mensa e della prevenzione infortuni; controlla le eventuali vaccinazioni obbligatorie e la efficienza del pronto soccorso.

ART. 60

Ufficiale Sanitario propone al Sindaco le norme per la tutela sanitaria dei netturbini, esegue visite, esami, vaccinazioni, controlli agli addetti ai lavori domestici, esegue controlli e vaccinazioni antitetani e agli operai a queste obbligati; quale organo periferico del Ministero della Sanità può essere richiesto di esercitare la vigilanza sulla tutela sanitaria della popolazione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti.

ART. 61

Per quanto non contemplato nel presente regolamento deve riportarsi a quanto tenuto nel D.P.R. 19.3.1956, n°303.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

PARTE IV

VIGILANZA SU ALIMENTI, BEVANDE ED OGGETTI DI USO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 62

Coloro che intendono aprire fabbriche, spacci o depositi di generi alimentari o bevande devono farne richiesta per iscritto al Sindaco il quale farà eseguire dall'Ufficiale Sanitario ispezione preventiva ai locali per accertare le condizioni di idoneità, di salubrità e di ogni altra cosa necessaria. Le stesse norme saranno seguite per ogni trasferimento, ampliamento o cambiamento, ed in particolare per il rinnovo annuale della idoneità dell'esercizio.

ART. 63

Le fabbriche, i depositi e gli spacci di sostanze commestibili devono essere tenuti in perfetta pulizia, protetti dalle mosche od altre infestioni e non emanare esalazioni moleste e nocive.

ART. 64

I locali destinati alla vendita di commestibili non possono servire contemporaneamente per altri usi o per abitazione.

ART. 65

Nelle fabbriche, depositi o spacci di sostanze alimentari è vietato tenere sostanze che comunque possono danneggiare, inquinare o alterare le qualità organolettiche delle sostanze in commercio.

ART. 66

Le persone addette alla fabbrica, deposito e spacci di generi commestibili devono indossare vestaglie bianche in perfette condizioni di pulizia e curare il proprio ordine e pulizia personale. Esse dovranno essere fornite di libretto sanitario personale e soggette a visite periodiche e vaccinazioni.

ART. 67

Dovranno essere forniti di libretto sanitario anche le persone addette al trasporto di sostanze commestibili.

ART. 68

Tutte le sostanze, alimenti o bevande poste in vendita devono essere coperte ed efficacemente difese da polveri, mosche ed altre cause di inquinamento: esse non devono essere toccate dalla mani. La carta di avvolgimento non deve contenere sostanze comunque dannose e non superare il peso di un grammo per decimetro quadrato.

ART. 69

Saranno tolte immediatamente dal commercio le sostanze insalubri o adulterate, anche se ritenute non nocive, così pure le sostanze alimentari che presentano evidenti segni di incipiente alterazione.

ART. 70

Le sostanze alimentari contenute in recipienti devono portare scritto sull'involucro la loro esatta composizione ed il peso netto.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

ART. 71

Le farine e le paste alimentari devono essere vendite in confezioni chiuse.

ART. 72

Il pane deve essere conservato per la vendita in stigli chiusi: esse deve essere venduto nelle pezzature prescritte di legge, essere ben cotto, regolarmente salato e presentare qualità organolettiche gradite.

ART. 73

Il pane deve essere venduto a peso e non per pezzatura: e assolutamente vietato il contatto manuale del pane da parte del compratore, prima della vendita: dopo questa non è ammesso alcun cambio. Per quanto non contemplato nei precedenti articoli, valgono le norme contenute nella legge 31.7.1956, no1002.

ART. 74

E' proibita la vendita o la distribuzione per strada di sostanze alimentari non confezionate in recipienti chiusi.

ART. 75

E proibita la vendita di frutta, legumi, erbaggi, tuberi e simili non ben conservati o comunque non in buon stato di conservazione.

ART. 76

E proibita la vendita ambulante di funghi. Essi devono essere venduti in negozi di generi alimentari, in confezioni chiuse.

ART. 77

L'ammollimento di merluzzi, baccalà e simili deve essere praticato in locali siti fuori dall'abitato. Nei locali di vendita, pescherie o generi alimentari saranno conservati immersi in acqua potabile, rinnovata diverse volte nella giornata, anche nel periodo di vendita, che dovrà avvenire nelle migliori condizioni igieniche.

ART. 78

E proibito la vendita di pesci o molluschi congelati e scongelati diverse volte.

ART. 79

La vendita di uova e di pollami avverrà solo in negozi autorizzati.

ART. 80

Con la denominazione di "latte" senza alcuna indicazione si deve intendere latte di vacca intero. La vendita del latte è regolata dalle norme contenute nella legge 9.5.1929, n° 994.

ART. 81

Nei bar e nei caffè il latte potrà essere venduto solo in unione ad al tre bevande .

ART. 82

La vendita di latticini sarà consentita solo in negozi autorizzati la mozzarella deve essere tenuta in vendita e quindi pesata al di fuori della miscela di conservazione. Essa deve portare scritta ben visibile la denominazione di solo bufala o mista. La vendita del burro è consentita in confezioni originali con scritta leggibile circa la natura e la preparazione dei grassi. Tutti i prodotti grassi artificiali, impiegati come succedanei del burro, non ricavati dal latte di vacca, devono essere venduti con i nomi delle sostanze che li compongono scritti ben visibili sull'involucro.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

ART. 83

Con il nome di formaggio si intende il prodotto ricavato dalla coagulazione del latte. E vietata la vendita dei formaggi:

- a) ottenuti d latte che non abbia i caratteri designati dal R.D. 9.5.1929, n° 994;
- b) in stato di eccessiva maturazione o putrefazione;
- c) eccessivamente bucati ed invasi da acari;
- d) colorati all'interno o all'esterno con colori nocivi;
- e) con la crosta formata artificialmente da sostanze dannose;
- f) coperte da stagnola o vernici piombifere.

ART. 84

I diversi tipi di formaggi potranno essere venduti solo con la esatta indicazione delle sostanze che contengono.

ART. 85

Gli olii possono essere venduti solo in recipienti chiusi portanti ben visibili la origine e la composizione ed i negozi di vendita dovranno essere muniti all'esterno delle rispettive targhe che ne indicano la qualità.

ART. 86

Con nome di olii di olive, si intende, senza altra designazione, il prodotto ricavato per pressione dal frutto sano e maturo dell'olivo.

La vendita dell'olio di olive deve avvenire secondo le norme della Legge 13.11.1960 n° 1407 e della Legge 27.1.68, n° 35.

ART. 87

È vietata la vendita di dolci o bevande confezionata in modo speciale senza che sull'involucro venga indicata la esatta composizione qualitativa e quantitativa.

ART. 88

E vietato vendere o tenere per vendere, con qualifica di vini naturali, quei vini che contengono sostanze qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle merceologicamente definite.

ART. 89

I recipienti contenente vino devono portare, ben visibile al pubblico, la indicazione esatta del loro grado alcolico, il volume ed il prezzo per litro.

ART. 90

È vietata la vendita della birra nella cui fabbricazione sia stata adoperata altra materia prima che non il malto di orzo o di altri cereali consentiti.

ART. 91

La fabbricazione e la vendita di spiriti e di bevande alcoliche sono disciplinate da particolari leggi.

ART. 92



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

Col nome di aceto o di aceto di vino si intende il prodotto ottenuto con la fermentazione acetica di vino senza alcuna aggiunta di altre sostanze o di materia colorante. La vendita dell'aceto è consentita solo in confezione chiusa.

ART. 93

Gli aceti ottenuti con la fermentazione acetica di altre sostanze possono essere venduti solo con la esatta indicazione della loro origine e composizione.

ART. 94

La fabbricazione di acque gassate o di altre bevande deve essere autorizzata da licenza del Sindaco e previo parere dell'Ufficiale Sanitario e solo dopo aver soddisfatto a tutte le prescritte norme di fabbricazione, imballaggio e vendita.

ART. 95

È proibita la vendita al pubblico di ghiaccio alimentare ed industriale negli esercizi e spacci minuto.

ART. 96

I depositari ed i venditori di ghiaccio per uso alimentare sono obbligati a giustificarne la provenienza e presentare certificazione della rispettiva autorità sanitaria con la indicazione della natura dell'acqua adoperata, dei sistemi di congelazione e conservazione. Essi devono essere forniti di libretto sanitario.

ART. 97

Qualsiasi suppellettili da cucina o da tavola o altri oggetti da porsi in diretto contatto con sostanze alimentari o bevande non possono essere:

- a) fatte di piombo con leghe contenenti più del 10% di piombo, ad eccezione dei tubi dell'acqua potabile nelle ultime e piccole derivazioni;
- b) stagnate internamente con stagno contenente al di sopra dell'1% di piombo;
- c) rivestite internamente di uno strato vetrificato o smaltato, che messo a contatto, per 24 ore, con una soluzione dell'1% di acido acetico alla temperatura ordinaria, cedono piombo ai liquidi;
- d) fatte di rame o di ottone e non rivestite internamente di stagnatura integra o saldate con lega di stagno e piombo contenenti di quest'ultimo più del 10 %;
- e) oggetti di gomma cautchau per uso giocattoli, poppatoi, anelli di dentizione, tiralatte o simili contenenti piombo o zinco o antimonio, arsenico ed altri metalli nocivi;
- f) stagnole o fogli metallici destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari quando contengono più dell'1% di piombo;
- g) pompe per liquidi vari contenenti piombo o vetri piombifero nelle pareti e contatto del liquido;
- h) gli oggetti sopra enumerati, nella cui composizione si trovi più di un decimillesimo di arsenico, fermo restando il divieto di cui alla lettera b) del predetto articolo.

Nelle fabbriche, convitti, ospizi, scuole private e pubbliche, negli esercizi pubblici e negli spacci di derrate alimentari e di bevande, gli utensili devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza. Qualsiasi involucre che contenga frutta, liquidi, ed altre derrate alimentari non deve contenere sostanze nocive o che ne alterino i caratteri organolettici.

ART. 98

I cosmetici e tutte le preparazioni di profumeria non devono contenere sostanze nocive o comunque dannose. È consentita la vendita di preparati che almeno portano l'indicazione "PUÓ ESSERE NOCIVO" sui contenitori e su gli involucri.

ART. 99

Nella colorazione di qualsiasi oggetto di uso domestico, stoffe, parti, fiori freschi ed artificiali, oggetti di cartoleria, vernici e patine per pavimenti, litografie ecc, sono proibiti i colori arsenicali.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

ART. 100

I filati ed i tessuti trattati con moddenti arsenicali, a scopo di stampa o di tintoria, non devono contenere arsenico in forma solubile in acqua, a meno che esso non sia in quantità minore di due milligrammi per centimetro quadrato.

PARTE V

VIGILANZA IGIENICA SULLA MACELLAZIONE E SPACCI DI CARNE

ART. 101

Per ciò che concerne le disposizioni particolari per la vigilanza igienica sulla macellazione e sugli spacci di carni il presente regolamento si riporta alla legislazione speciale in vigore, fermo restando la competenza dell'Ufficiale Sanitario sui locali e sulle persone addette.

PARTE VI

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE-PROVEDIMENTI GENERALI

ART. 102

Agli effetti dell'art. 254 T.U.LL.SS. - D.M. 23.4.1940 e successivi, per medici esercenti che, nell'esercizio professionale, ne siano venuti a conoscenza, è obbligatoria la denuncia all'ufficio sanitario delle seguenti malattie infettive:

- a) morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo e vaiuoloide, febbre tifoidea, infezione paratifiche, febbre mediterranea, leishmaniosi (kala-azar), dissenteria bacillare ed amebica ed altre forme di amebiasia, meningite cerebro-spinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, encefalite letargica, difterite e croup, pertosse, partite epidemica, influenza epidemica, febbre puerperale, tifo petecchiale, colera ed infezioni coleriformi, febbre gialla, peste bubbonica, tifo ricorrente, anchilostomiasi;
- b) tubercolosi polmonare in tutti i casi seguiti da morte o dal cambiamento di domicilio dell'infermo, ovvero quando si constata la malattia in una collettività in genere, sia civile che militare e negli istituti di cura, nonché nelle latterie, vaccherie, centrali del latte;
- c) la malaria e la pellagra;
- d) la sifilide, nei casi di sifilide del baliatico ed in quelli con manifestazioni contagiose, riscontrate negli opifici industriali, negli istituti di cura e di educazione ed in genere in tutte le collettività sia civili che militari: il tracoma e le congiuntiviti contagiose, per tutti i casi riscontrati nella scuola, istituti di educazione e di cure, negli opifici industriali ed in genere in tutte le collettività sia civili che militari;
- e) il tracoma e le congiuntiviti contagiose per tutti i casi riscontrati nelle scuole, istituti di educazione, opifici industriali e collettività in genere; l'oftalmo blenorrea dei neonati;
- f) la trichinosi;
- g) la tigna e la scabbia, nelle collettività in genere;
- h) i casi di rabbia, o la semplice morsicatura inferta da animali rabbiosi o sospetti; la morva;
- i) l'epatite virale;
- l) il tetano.

ART. 103

La denuncia al Sindaco dovrà farsi immediatamente e subito porre in atto i primi provvedimenti per impedire la diffusione del contagio,



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

ART. 104

I direttori di ospedali, di convitti, di scuole, i direttori di alberghi e di locande dove siano ricoverati ammalati di affezioni soggette a denuncia, sono obbligati all'esecuzione dei provvedimenti dettati dall'autorità sanitaria, oltre alla denuncia di cui all'art. 101

ART. 105

In casi di minaccia di epidemie gravi, il Sindaco, oltre gli altri provvedimenti, potrà ordinare altre misure idonee, fino all'internamento in Ospedale.

ART. 106

Nella attuazione delle disinfezioni i medici e gli agenti sanitari devono attenersi alle norme che saranno dette dall'Ufficiale Sanitario e pubblicate dal Sindaco.

ART. 107

Qualora l'isolamento sanitario non venga osservato, il Sindaco, su parere dell'ufficiale sanitario, provvederà perchè l'isolamento sia assicurato per mezzo di agenti di sorveglianza, ed a spese di questo ultimo. L'isolamento cesserà dopo l'autorizzazione scritta dell'ufficiale sanitario.

ART. 108

Il Sindaco, oltre le disinfezioni, può ordinare disinfezione straordinarie nei locali pubblici, teatri, cinema, alberghi ecc..

ART. 109

Il Sindaco, per prevenire la diffusione delle malattie infettive può ordinare, previo parere dell'ufficiale sanitario, norme particolari per esercizi pubblici,

ART. 110

Per le malattie soggette a denuncia internazionale si eseguiranno le norme dettate dall'O.M.S.

ART. 111

I Le ostetriche sono tenute alla osservanza della denuncia delle malattie prescritte dai regolamenti speciali in vigore ed obbligate ad attuare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della malattia.

ART. 112

Nelle collettività, negli stabilimenti industriali, negli ambulatori, nei luoghi di pubblico convegno, negli esercizi aperti al pubblico saranno installati idonee sputacchiere delle quali dovrà essere curata la continua pulizia e disinfezione.

ART. 113

I Per la disinfezione degli effetti lettereci e personali degli infermi affetti da malattie contagiose si procederà ad avvolgere gli effetti medesimi in lenzuolo bagnato con soluzione al 2 per mille di sublimato ed inviarli alla stufa di disinfezione.

ART. 114

I locali e gli oggetti mobili venuti a contatto con l'ammalato saranno disinfettati da apposito personale secondo le prescrizioni impartite dall'ufficiale sanitario.

ART. 115

E obbligo dei rigattieri far disinfettare gli oggetti di vestiario di biancheria prima che siano posti in vendita e di esibire, ad ogni richiesta dell'ufficiale sanitario e degli agenti addetti, il certificato comprovante l'avvenuta disinfezione.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

ART. 116

Tutti gli esercizi pubblici che vendono bibite, liquori, gelati, caffè od altro, nonchè gli acquafrescai devono essere forniti di acqua corrente; quelli che non lo siano devono fornire le bibite od altro solo in bicchieri o contenitori a perdere e, richiesta, cannule igienicamente confezionate.

ART. 117

VACCINAZIONI -A termine degli artt. 266, 267 del T.U.LL,SS. e seguenti leggi e decreti, il Sindaco, secondo modalità determinate dall'Ufficiale Sanitario, provvede, a mezzo del personale sanitario, medici condotti, ostetrica condotta, a tutte le vaccinazioni obbligatorie e necessarie (antivaiolosa, antidifterica, antitifida, antitetanica, quarantenarie, antipoliomeelitica) ed a quelle non obbligatorie o dettate da particolari necessità episodiche.

ART. 118

Chiunque gestisce esercizi di parrucchiere, barbiere, bagni, manicure e comunque esercizi per cure della persona, deve fornirsi di apposita licenza, libretto sanitario e idoneità del locale, con parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

ART. 119

I barbieri, i parrucchieri ed altri di cui al precedente art. 117, durante i lavori devono indossare camice bianco in perfette condizioni di pulizia ed usare tovaglie bianche. Devono praticare la disinfezione dei loro strumenti di lavoro con apposite soluzioni disinfettanti ogni qualvolta abbiano servito. Per spargere e togliere la cipria devono usare solo polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggere, dopo averli usati una sola volta.

ART. 120

SCUOLA -Nessuno alunno potrà essere ammesso a scuola se non munito del certificato di aver praticato le vaccinazioni obbligatorie.

ART. 121

Gli alunni allontanati dalla scuola per malattie infettive o contagiose, o quelli risultati assenti da altre cinque giorni, non potranno essere riammessi se non in seguito a certificazione dell'ufficiale sanitario. L'allontanamento dalla scuola può essere ordinato dall'ufficiale sanitario, per alunni ed insegnanti, in caso di contatti, l'ufficiale sanitario può ordinare particolari accertamenti ritenuti necessari per la profilassi.

ART. 122

L'apertura di scuole di qualsiasi tipo, pubbliche o private, didattiche o sportive, asili colonie, dovrà essere autorizzata dal Sindaco, previo parere dell'ufficiale sanitario.

ART. 123

Per tutto ciò che riguarda la profilassi delle malattie infettive degli animali, ed in particolare per la profilassi della rabbia e di altre zoonosi, il presente regolamento si riporta alle disposizioni contenute nel regolamento veterinario in vigore.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

PARTE VII

POLIZIA MORTUARIA

ART. 124

Per tutto ciò che riguarda la polizia mortuaria il presente regolamento si riferisce alle disposizioni contenute nella legge 21.10.1975, n° 803.

ART. 125

Il custode del cimitero, oltre al servizio proprio, ritira e conserva le autorizzazioni al seppellimento, tiene i registri annuali nei quali deve annotare tutti i movimenti delle salme, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, segnando la generalità dei defunti, l'indicazione del giorno, l'ora del seppellimento e la fossa o loculo o cinerario; le esumazioni ed estumulazioni ordinarie o straordinarie, trasporti e destinazioni relative. I detti registri devono essere in doppio esemplare, dei quali uno, a fine d'anno, deve essere depositato negli archivi del Comune.

ART. 126

I carri funebri e le loro rimesse dovranno essere fornite annualmente del certificato di idoneità rilasciato per ciascuna unità dell'ufficiale sanitario.

ART. 127

Qualsiasi innovazione nelle tombe deve essere autorizzata dall'ufficiale sanitario. E vietata qualsiasi innovazione nelle tombe di famiglia se manchi il consenso unanime, per iscritto, di tutti i compartecipi.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI - PENALITÀ

ART. 128

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi in vigore.

ART. 129

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, per le quali non vi siano pene speciali stabilite dalle leggi in vigore, saranno punite con pene pecuniarie. Salve le pene maggiori sancite dal codice penale per i reati da essi previsti. Alle contravvenzioni stesse sono applicabili le disposizioni concernenti la conciliazione amministrativa di cui agli artt

ART. 130

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

Ufficio Ambiente

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE